CAMERA DEI DEPUTATI N. 2539

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SANGALLI

Presentata il 14 ottobre 1960

Revisione dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne e norme sugli enti preposti all'incremento e alla vigilanza del patrimonio ittico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Mi onoro di presentare al vostro giudizio e alla vostra approvazione la presente proposta di legge che ha come scopo non solo la revisione dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne dolci e salmastre, ma bensì anche la revisione delle concessioni di acque interne di proprietà demaniale ed una definitiva sistemazione delle competenze spettanti ai vari Enti, sovvenzionati dallo Stato, aventi per fine l'incremento del patrimonio ittico e la vigilanza su di esso.

L'intento della presente proposta di legge non è tanto l'eliminazione delle residue e vetuste strutture feudali che altre iniziative legislative hanno contribuito a far conoscere, quanto la costruzione di un impalcatura economica, sociale e giuridica che permetta ai pescatori di mestiere, in osservanza anche agli articoli 3 e 4 della nostra Costituzione e all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, di intessere una propria laboriosa e pacifica esistenza.

Per queste stesse ragioni risparmio agli onorevoli colleghi una ulteriore disamina (che pur sarebbe estremamente interessante) delle origini dei diritti esclusivi di pesca, della loro storia e dei motivi per cui questi diritti stessi dovrebbero essere riassorbiti nel pubblico demanio. Richiamo invece l'attenzione sulla struttura della presente proposta di legge e sui criteri che la hanno ispirata, criteri che mi lusingo di considerare abbastanza particolari da meritare una attenta considerazione. Innanzitutto mi preme far notare che essa non è stata elaborata a tavolino, ma ha sollecitato ed utilizzato una serie di dati di fatto forniti da esperti nel settore, dati che sono di carattere non solo economico e giuridico ma bensì anche psicologico e tecnico. Conseguentemente la presente proposta di legge è stata divisa in tre nuclei di norme apparentemente indipendenti ma in realtà organicamente collegati tra di loro. Difatti:

a) esistono delle concessioni nate con spirito unitario ma trasformate, specie negli ultimi anni, in club di privilegiati a naturale danno quindi dei pescatori sia dilettanti che professionisti. È evidente che non si può operare una sistemazione del settore tralasciando di prendere in considerazione le legittime aspirazioni di quei pescatori che si trovano oppressi da concessioni che giudico non solo antidemocratiche ma anche ispirate a gretto asociale egoismo;

b) sulla necessità di rivedere tutta la questione dei diritti esclusivi di pesca credo che non esistano dubbi; se invece di una abolizione io ho proposto una revisione è per una pura ragione di giustizia e di opportunità. Sta di fatto che se si dovesse procedere ad una abolizione si dovrebbero risar-

cire tutti i titolari dei diritti stessi (a norma anche dell'articolo 42 della Costituzione); invece anche nell'ambito dell'attuale imperfetta legislazione si può operare in modo da determinare la decadenza di molti diritti avvalendosi di strumenti legislativi e tenendo presenti quelle ragioni umane che devono stimolare – mi auguro – un atteggiamento benevolo nei confronti di questa proposta di legge.

Mi limiterò, per non appesantire questa presentazione con una esemplificazione che potrebbe essere ampia quanto si vuole, ad un solo caso che è particolarmente vicino alla mia attenzione ed ai miei interessi.

Ho fatto condurre una piccola inchiesta nel basso milanese al fine di stabilire quali fossero in concreto le condizioni di vita in quei paesi della provincia di Milano che sono privi di industrie locali. Ebbene, la maggior parte delle persone anziane che per carenza dei mezzi di trasporto negli anni precedenti l'ultimo conflitto bellico non ha potuto ottenere una qualifica professionale, si trova oggi a dover provvedere al sostentamento della propria famiglia raccogliendo ciottoli di quarzo ai margini del fiume Ticino per le industrie siderurgiche, e paglia da imballaggio; il fiume Ticino, nel basso milanese è sovrasaturo di materiale ittico. Dobbiamo tollerare, onorevoli colleghi, in presenza di questi fatti, in presenza di queste condizioni di vita, la persistenza dei diritti esclusivi di pesca e delle strozzature che essi creano per l'economia locale? O dobbiamo forse risarcire i detentori di questi diritti, che con molta probabilità si protraggono da decenni, con un sacrificio finanziario del contribuente italiano se non addirittura del pescatore stesso?

Esistono, infine, tre organismi preposti alla pesca e che sono in ordine di importanza:

l'Amministrazione provinciale;

il Consorzio per la tutela pesca;

la Federazione italiana pesca sportiva (F. I. P. S.).

Ad ognuno di essi vengono annualmente concesse sovvenzioni statali per la tutela del patrimonio ittico; ed ognuno di questi tre organismi opera indipendentemente dagli altri due con un conseguente, indescrivibile caos.

Si è quindi voluto, nell'ultima parte di questa proposta di legge, gettare le basi di un riordinamento del settore.

L'ultima parte della mia proposta di legge però non è certamente l'ultima in ordine di importanza, in quanto senza delle chiare ed univoche direttive non è possibile ottenere neanche l'embrione di tutto ciò che questa iniziativa si propone di conseguire.

Le dimensioni volutamente ridotte che ho inteso dare a questa presentazione hanno un senso, onorevoli colleghi, se si assume, come è lecito assumere per molti versi, che esiste già una diffusa persuasione sull'opportunità di realizzare al più presto quanto io chiedo. Persuasione che è documentata in modo eloquente dall'accoglimento favorevole che la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati ed il Governo hanno riservato all'ordine del giorno da me presentato e corredato delle firme anche degli onorevoli Dosi e Franzo, discutendosi quest'anno lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Riproponendolo alla vostra attenzione mi auguro che esso riassuma ancora una volta, e renda definitivamente operanti, le motivazioni sottese alla mia proposta di legge:

« La Camera dei Deputati,

nell'approvare lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-1961;

considerato che i diritti esclusivi di pesca, benché introdotti nella nostra legislazione con la legge 4 marzo 1877, n. 3706, ripetono nella loro natura caratteristica propria di una economia e di un equilibrio sociale sorpassati;

considerato altresì che questi diritti confliggono con i principi della demanialità, i quali non consentono che diritti privati costituiti sui beni demaniali abbiano natura strettamente patrimoniale con carattere di perpetuità;

considerato ancora che la persistenza di tali diritti è in conflitto anche con quei principî della nostra Costituzione che importano il diritto al lavoro, e la tutela del lavoro in tutte le sue forme e manifestazioni;

considerato, infine, che il testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604 prevede, agli articoli 25 e 29 che: « Può essere disposta l'espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca quando l'esercizio di tali diritti sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale »;

constatata la situazione particolare della Bassa milanese, in cui una situazione di estremo disagio economico di accompagna all'esistenza di riserve di pesca sul Ticino,

sull'Adda, sull'Ambro, ecc., che mortificano ulteriormente l'economia delle zone relative;

constatato altresì che la Regione sarda, con legge regionale del 2 marzo 1956, n. 39, ha deliberato l'abolizione dei diritti esclusivi di pesca per il territorio di sua competenza,

invita il Governo

1°) a promuovere l'abolizione o quanto meno una revisione dei diritti esclusivi di pesca;

2°) a promuovere una definitiva distinzione delle competenze dell'amministrazione provinciale, del demanio, degli Istituti ittiogenici, dei Consorzi regionali, della Federazione italiana pesca sportiva, in modo che il decentramento previsto dal decreto del presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, non venga eluso, sui pescatori non gravino eccessivi ingiustificati balzelli, e sia garantito un serio controllo sugli enti preposti al settore ».

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

REVISIONE DEI DIRITTI ESCLUSIVI NELLE ACQUE INTERNE

ART. 1.

Ai fini del progresso economico e sociale dei lavoratori specificati all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, allo scopo di rendere effettivo a favore degli stessi il diritto ad un dignitoso lavoro garantito dagli articoli 3 e 4 della Costituzione, ed in conformità dell'articolo unico della legge 16 marzo 1933, n. 260, nonché ai fini dello sviluppo del turismo interno ed estero, il Ministero dell'agricoltura e foreste è delegato ad attuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la revisione dei diritti esclusivi di pesca esistenti nelle acque del pubblico demanio da chiunque possedute ed in qualsiasi modo esercitati.

La revisione suddetta sarà operata tenendo conto delle direttive di cui ai successivi articoli della presente legge.

ART. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si avvarrà, allo scopo di operare la revisione di cui all'articolo 1 della presente legge, degli Istituti ittiogenici statali competenti per territorio dotandoli, se necessario, di attrezzature e personale qualificato.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste o per esso l'Istituto ittiogenico competente per territorio, deve per ogni singolo diritto operare una visita di sopraluogo sollecitando la collaborazione delle Amministrazioni pro-

vinciali e comunali, e avvalendosi altresì della collaborazione di enti pubblici e privati o di singoli cittadini professionalmente qualificati in materia.

ART. 3.

Allorché si debba promuovere la decadenza di un diritto esclusivo di pesca nelle acque interne per uno dei motivi di cui gli articoli 15 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, e degli articoli 1, 2, 3 del regio decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 799, il Ministero dell'agricoltura e foreste contesta al titolare del diritto esclusivo, i motivi che determinano il provvedimento.

Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all'espropriato quando l'esproprio, facendo seguito ad un accertamento di illegalità, acquisti valore di confisca.

La decadenza del diritto esclusivo ha effetto dal giorno di pubblicazione del relativo decreto ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

Le Amministrazioni comunali, i Consorzi per la tutela pesca, l'Associazioni di pescatori di mestiere, per motivi economici e sociali, ritenuti validi in conformità dell'articolo 29 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, possono promuovere la decadenza dei diritti esclusivi di pesca.

ART. 5.

Nel caso la decadenza del diritto esclusivo di pesca sia determinata ai sensi del precedente articolo il proprietario del diritto stesso ha diritto ad un indennizzo ragguagliato alla media delle tasse pagate negli ultimi cinque anni sul diritto e per l'esercizio di esso, commisurato al tasso di capitalizzazione del cinque per cento.

L'espropriato ha inoltre la facoltà di chiedere il trasferimento al pubblico demanio delle opere costruite ai fini della piscicoltura in terreno demaniale nell'anno 1959-60.

Contro la misura delle indennità sia delle opere che del diritto esclusivo stesso è ammesso reclamo in sede contenziosa avanti il tribunale delle acque in conformità dei decreti 9 novembre 1919, n. 2161 e 27 novembre 1919, n. 2235.

ART. 6.

Tutti i diritti esclusivi di pesca nelle acque interne di proprietà del demanio pubblico che nell'anno 1959-60 siano stati sub-

affittati o fatti uso a commercio ai fini di lucro saranno sottoposti ad esproprio.

Nessun indennizzo o risarcimento e dovuto agli espropriati

ART. 7.

I titolari dei diritti esclusivi, che a norma della presente legge siano stati convertiti in concessione possono rinunciare alla stessa beneficiando dell'indennizzo di cui all'articolo 5 della presente legge.

ART. 8.

I pescatori di mestiere iscritti negli albi provinciali che abbiano domicilio e residenza nel comune in cui, a seguito della revisione disposta dalla presente legge, sussistono concessioni di pesca, risultanti da diritti esclusivi convertiti, hanno la facoltà di poter esercitare la propria professione nelle acque soggette alla concessione stessa partecipando alle spese per l'uso e l'esercizio del diritto stesso.

ART. 9.

Le acque del pubblico demanio siano esse primarie o secondarie non possono essere soggette ad aste.

Le concessioni di esse ai fini della piscicoltura seguiranno il seguente ordine di priorità:

1°) Amministrazioni provinciali;
2°) Amministrazioni comunali;
3°) Consorzi per la tutela della pesca;
4°) Cooperative di pescatori;
5°) Enti pubblici e privati.

Si possono formare associazioni tra le varie concessioni.

ART. 10.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad anticipare i fondi necessari al risarcimento e all'indennizzo, ove essi siano dovuti a norma dell'articolo 5 della presente legge, dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne.

All'onere derivante dal precedente comma si provvede elevando la misura delle tasse di concessione governativa secondo le seguenti varianti:

Licenze tipo	*A*	L. 3.000	+ L. 1.000
»	*B*	» 1.500	+ » 1.000
»	*C*	» 800	+ » 1.000

TITOLO II.

REVISIONE DELLE CONCESSIONI DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE

ART. 11.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è delegato ad attuare entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge la revisione di tutte le concessioni di pesca, spettanti come proprietà al pubblico demanio, site in acque dolci o salmastre. La revisione suddetta sarà effettuata tenendo conto delle direttive di cui agli articoli seguenti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di autorizzare alle visite fisiche e biofisiche di sopraluogo gli Istituti Ittiogenici competenti per territorio.

ART. 12.

Qualora un'Amministrazione comunale ritenesse dannosa per l'economia locale la riconferma delle concessioni può chiedere alle Autorità competenti la revoca delle concessioni stesse a norma dell'articolo 8, lettera *q*, del decreto ministeriale 14 gennaio 1949.

Le spese di sopraluogo saranno a carico del richiedente.

ART. 13.

I pescatori di mestiere, iscritti negli albi provinciali, e che abbiano domicilio e residenza nel Comune in cui a seguito della revisione disposta dalla presente legge sussistono concessioni di pesca di proprietà del pubblico demanio, hanno la facoltà di esercitare la propria professione nelle acque in concessione partecipando alle spese per l'esercizio e l'uso della concessione stessa.

ART. 14.

Alla presente revisione sono soggette anche le acque consorziali e quelle cosidette privilegiate.

ART. 15.

Le acque di proprietà del demanio pubblico, siano esse primarie o secondarie, non possono essere soggette ad aste.

La concessione di esse ai fini della piscicoltura, seguirà il seguente ordine di priorità:

1°) Amministrazioni provinciali;

2°) Amministrazioni comunali:

3°) Consorzi per la tutela della pesca;
4°) Cooperative di pescatori;
5°) Enti pubblici o privati.

ART. 16.

Tutte le concessioni di pesca nelle acque interne che nell'anno 1959-60 siano state subaffittate o fatte oggetto di commercio ai fini di lucro saranno revocate.

ART. 17.

I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di istituire dei permessi speciali giornalieri da rilasciare a quei pescatori dilettanti che, in possesso della relativa licenza, lo richiedessero.

Il prezzo d'acquisto del permesso di pesca giornaliero non può essere superiore ad un decimo della tassa governativa annua della licenza in possesso del richiedente.

TITOLO III.

DISTINZIONE DI COMPETENZE AMMINISTRATIVE

ART. 18.

Presso l'Istituto ittiogenico di Brescia sarà istituito un consorzio Italia settentrionale per la tutela della pesca in conformità degli articoli del titolo II, capo III, del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604. Presso l'Istututo ittiogenico di Roma verrà istituito il Consorzio Italia centro -meridionale in conformità degli articoli suddetti, per la tutela della pesca.

I suddetti due consorzi esercitano il controllo tecnico ed amministrativo di tutti i consorzi compresi nei territori di rispettiva spettanza e soggetti al riconoscimento ed alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

ART. 19.

I presidenti dei Consorzi di cui all'articolo precedente sono nominati nelle persone dei direttori dei consorzi stessi nella cui sede il consorzio è istituito.

Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del Consorzio è coadiuvato da un ufficio di Presidenza, costituito da due componenti nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei quali l'uno dotato di specifica competenza tecnica l'altro di specifica competenza amministrativa.

ART. 20.

Presso i due consorzi è costituita una consulta composta dagli assessori provinciali alla pesca e dai presidenti dei vari Consorzi periferici. Tali consulte si riuniranno almeno una volta l'anno per esprimere il loro parere su tutti gli argomenti riguardanti le attività da svolgere in campo ittico.

ART. 21.

Su richiesta delle Amministrazioni provinciali, sentito il parere del direttore dell'Istituto Ittiogenico competente per territorio, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, può autorizzare l'Amministrazione provinciale richiedente a mansioni spettanti di dovere all'Istituto Ittiogenico stesso.

L'Amministrazione provinciale deve, mensilmente, inoltrare un rapporto all'Istituto ittiogenico competente per territorio ed al Ministero dell'Agricoltura e delle foreste sulle attività e sui programmi elaborati.

L'autorizzazione può essere rinnovata annualmente.

ART. 22.

Gli Istituti ittiogenici di concerto con le Amministrazioni provinciali possono proporre annualmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministero per l'istruzione un programma di lezioni aventi come argomento la pesca, il pesce, la piscicoltura, da svolgersi nelle classi superiori delle scuole a carattere edile e agrario.

ART. 23.

In conformità all'articolo 62 del testo unico 9 ottobre 1931, n. 1604, tutte le sezioni F.I.P.S. sono fuse con i Consorzi ove essi esistano; assumono il nome di consorzio, con tutti gli obblighi ad esso spettanti, ove non esista alcun consorzio.

ART. 24.

Al fine di incrementare il turismo sia interno che estero verranno istituite speciali licenze di pesca trimestrali da rilasciarsi mediante applicazione di marche da bollo amministrative e la presentazione di un documento di identità.

Saranno autorizzati ad emettere le suddette licenze tutti gli uffici comunali e postali.

La licenza dovrà essere corredata di marche da bollo amministrative per il valore di lire mille.